

IVA

Paypal semplifica i pagamenti (ma non gli adempimenti fiscali)di **Sergio Pellegrino**

PayPal è uno dei **sistemi di pagamento più usati su *internet*** perché consente di acquistare beni, inviare e ricevere pagamenti in **assoluta sicurezza**, senza dover rivelare il numero della propria carta di credito o le coordinate del proprio conto corrente bancario.

Il sistema è utilizzato diffusamente da tempo da parte dei soggetto **privati**, che, attraverso il proprio conto personale aperto su **PayPal**, **effettuano gli acquisti sul web limitandosi ad inserire il proprio indirizzo mail e la password, ed evitando quindi di dover dare ad ogni fornitore dati sensibili.**

Il problema che però ci interessa maggiormente come professionisti, e non come utenti, è quello delle **imprese nostre clienti** che hanno aperto un **conto business** su *PayPal* per effettuare vendite su *internet* e ricevere pagamenti da parte dei propri clienti con questa modalità.

Mensilmente le imprese in questione ricevono da *PayPal* un **estratto conto** con le **commissioni** che l'istituto applica loro per il servizio prestato e trattiene in occasione di ogni operazione.

Qual'è il **trattamento fiscale** che dobbiamo riservare a queste commissioni?

PayPal è un istituto di credito che ha sede in Lussemburgo, che, pur essendo nell'ambito dell'Unione Europea, figura ancora fra i Paesi considerati *black list*: questo determina la necessità di analizzare anche le implicazioni ai fini dell'obbligo di comunicazione delle operazioni realizzate da soggetti passivi IVA con operatori economici *black list*.

E proprio in quest'ottica la fattispecie è stata esaminata dall'Agenzia nell'ambito della [circolare n. 2/E/2011](#).

Le Entrate hanno precisato come l'addebito di commissioni bancarie da parte di un istituto di credito localizzato, come nel caso di specie, in un Paese *black list*, concretizza un'**operazione esente**, a fronte della quale il soggetto passivo IVA provvede all'**autofatturazione** indicando in fattura gli estremi normativi in base ai quali l'operazione risulta esente (ossia l'**art. 10, primo comma, n. 1, del D.P.R. n. 633 del 1972**).

La fattura in questione deve essere annotata nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture di acquisto, come è stato precisato dalla [circolare n. 12/E/2010](#).

Essendo l'operazione realizzata con un operatore economico stabilito in un Paese *black list* ed essendo soggetta all'obbligo di registrazione, deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate nell'ambito del **modello di comunicazione polivalente**, utilizzando il **quadro BL**.

L'operazione **non** va invece segnalata nel **modello Intrastat** servizi proprio in considerazione del fatto che l'operazione è esente.